



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DETERMINA N. 1/19/DIS

VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALL'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE CONSISTENTE NELL'ACQUISIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ R2 S.R.L. DA PARTE DELLA SOCIETÀ SKY ITALIAN HOLDINGS S.P.A.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16//CONS, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 9/19/CONS, del 10 gennaio 2019, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2017*;

VISTA la nota del 13 dicembre 2018 (prot. AGCOM n. 228428) con la quale la società Sky Italian Holdings S.P.A. (di seguito anche SKY), ha comunicato ai sensi dell’art. 4 del Regolamento allegato alla delibera n. 368/14/CONS, l’operazione di concentrazione consistente nell’acquisizione da parte della società SKY dell’intero capitale sociale della società R2 S.r.l. (di seguito anche R2);

RILEVATO che il gruppo SKY opera nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) in particolare attraverso le controllate Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l. (NSTI), e Sky Italia S.r.l. (a sua volta controllante al Società Digital Exchange S.r.l.), operanti nella fornitura di servizi di media audiovisivi, come concessionaria di pubblicità, nell’editoria anche elettronica, nella distribuzione di programmi cinematografici e dell’*home entertainment*. La società R2 S.r.l. è stata costituita in data 3 maggio 2018, attraverso il conferimento da parte di Mediaset Premium S.p.A. del ramo d’azienda consistente nel complesso organizzato di beni e servizi tecnico-amministrativi, rapporti con i terzi, personale, sistemi e processi produttivi strumentali alle offerte *pay in DTT*;

CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengano tra soggetti operanti nel SIC, verifica il rispetto dei limiti enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

2. la società acquirente, Sky Italian Holdings S.p.A., dalla documentazione agli atti risulta essere alla data dell’operazione:

- società per azioni con sede legale in Via Monte Penice n. 7 a Milano (MI) C.a.p. 20138, c.f./p.iva n. 08726680963, iscritta dal 22/07/2014 alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi con numero REA MI – 2044734;
- controllata al 100%, per il tramite della società diritto inglese Sky International Operations Limited e della controllata Sky UK Limited, dalla società di diritto inglese Sky PLC, a sua volta controllata dal gruppo americano ComCast Corporation;
- controllante le seguenti società: Sky Italia S.r.l. (c.f. n. 04619241005) al 100%; Nuova Società televisiva Italiana S.r.l. (c.f. n. 01084070463, p. iva n. 05690981005) al 100%; Vision Distribution S.p.A. (c.f. n. 09719250962) al 60%, attiva nella produzione e distribuzione di film; Sky Italia S.r.l., a sua volta, controlla il 100% del capitale delle società Sky Italia Network Service S.r.l. (c.f. 11655910153) e Digital Exchange S.r.l. (c.f. 10243540969);
- non iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC); risultano iscritte al ROC le seguenti controllate: Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l. con il n. 2598, in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi su piattaforma satellitare e terrestre in

tecnica digitale; Sky Italia S.r.l. con il n. 9310, in qualità di fornitore di servizi di comunicazione elettronica, concessionaria di pubblicità, fornitore di servizi di media audiovisivi, operante nell'editoria ed editoria elettronica; Sky Italia Network Service S.r.l. con il n. 17626, operante come fornitore di servizi di rete via satellite;

- avente il seguente assetto amministrativo: Presidente del Consiglio d'Amministrazione Luca Sanfilippo (c.f. *OMISSIS*); Consiglieri con rappresentanza legale Domenico Carlo Fausto Labianca (c.f. *OMISSIS*) e Christopher Jon Taylor (c.f. *OMISSIS*);

- titolare, tramite di Sky Italia S.r.l., dei seguenti titoli abilitativi per la fornitura di servizi di media audiovisivi:

- ventiquattro autorizzazioni per la diffusione di programmi televisivi su piattaforma satellitare (Delibere Agcom nn.: 496/18/CONS per il marchio “*Sky Arte*”, 497/18/CONS per il marchio “*Sky Atlantic*”, 498/18/CONS per il marchio “*Sky Cinema Classics*”, 499/18/CONS per il marchio “*Sky Cinema Comedy*”, 500/18/CONS per il marchio “*Sky Cinema Cult*”, 501/18/CONS per il marchio “*Sky Cinema Family*”, 502/18/CONS per il marchio “*Sky Cinema Hits*”, 503/18/CONS per il marchio “*Sky Cinema Max*”, 504/18/CONS per il marchio “*Sky Cinema Passion*”, 505/18/CONS per il marchio “*Sky Cinema Uno*”, 507/18/CONS per il marchio “*Sky Meteo 24*”, 508/18/CONS per il marchio “*Sky Sport 24*”, 509/18/CONS per il marchio “*Sky Arena*”, 510/18/CONS per il marchio “*Sky Sport FI*”, 511/18/CONS per il marchio “*Calcio Sky Sport Football*”, 512/18/CONS per il marchio “*Sky Sport Golf*”, 513/18/CONS per il marchio “*Sky Sport Moto GP*”, 514/18/CONS per il marchio “*Sky Sport NBA*”, 515/18/CONS per il marchio “*Sky Sport Serie A*”, 516/18/CONS per il marchio “*Sky Sport Uno*”, 517/18/CONS per il marchio “*Sky Sport*”, 518/18/CONS per il marchio “*Sky TG 24*”, 519/18/CONS, per il marchio “*Sky Uno*”, 520/18/CONS per il marchio “*Vetrina Primafila*”) e due ulteriori autorizzazioni, attualmente non attive (delibere Agcom nn.: 495/18/CONS per il marchio “*Sky 3D*” e 506/18/CONS per il marchio “*Sky Inside*”);

- due autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze digitali terrestri in ambito nazionale in chiaro per i seguenti marchi: “*Sky TG24*” LCN 50 (Det. MISE prot. DGSCER/DIV III/002755); “*Cielo*” LCN 26 (Det. MISE prot. DGSCER/DIV III/90064) diffuso in *simulcast* anche su IPTV, rete Internet e satellite;

- autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi e dati su frequenze digitali terrestri in ambito nazionale per il pacchetto/offerta a pagamento denominato “*Sky su Digitale Terrestre*” e relativa attribuzione delle numerazioni (LCN) da 455 a 499: “*Sky Uno*” (Det. MISE prot. DGSCER/DIV III/60576 del 17/09/2010); “*Sky Sport Uno*” (Det. MISE prot. DGSCER/DIV III/60578 del 17/09/2010); “*Sky Atlantic*” (Det. MISE prot. U.0037005 del 31/05/2018); “*Sky Sport*” (Det. MISE prot. U.0037000 del 31/05/2018); “*Sky Sport Serie A*” (Det. MISE prot. U.0036999 del 31/05/2018); “*Sky Sport 24*” (Det. MISE prot. U.0036997 del 31/05/2018);

- autorizzazione per la prestazione di servizi di media lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica per il marchio “*Sky Sport Mix*” (delibera n. 468/18/CONS);
- titolare, tramite Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l., di autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze digitali terrestri in ambito nazionale in chiaro per il marchio: “*TV 8*” LCN 8 (Aut. MISE prot. DGSCER/DIV III/27161);

3. la società oggetto di acquisizione, R2 S.r.l. dalla documentazione agli atti risulta essere alla data dell’operazione:

- società a responsabilità limitata avente sede in Via Monte Penice n. 7 a Milano (MI) c.a.p. 20138, iscritta alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi dal 10 maggio 2018 con numero REA MI – 2524064;

- controllata al 100% dalla società Mediaset Premium S.p.A. (c.f./p.iva n. 08744350961), iscritta al ROC n. 25187, a sua volta controllata dalla società R.T.I. S.p.A., sottoposta al controllo esclusivo di Mediaset S.p.A. (c.f. n. 09032310154) che ne detiene il 100% del capitale sociale, e, in ultima istanza, da Fininvest S.p.A.;

- non controllante o titolare di partecipazioni in altre società;

- iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) con il n. 31709 in qualità di fornitori di servizi interattivi associati o di accesso condizionato e non operante nel SIC;

- avente il seguente assetto amministrativo: Consiglieri con rappresentanza legale Marco Leonardi (c.f. *OMISSIS*) e Enrico Gerardo (c.f. *OMISSIS*), Consiglieri Simone Sole (c.f. *OMISSIS*), Luca Poloni (c.f. *OMISSIS*), Paolo Pietro Giuseppe Prina (c.f. *OMISSIS*);

- titolare di autorizzazione per la fornitura di servizi interattivi associati e ad accesso condizionato compresa la *pay per view* (SCIA del 15/05/2018);

4. l’operazione in esame consiste nell’acquisizione da parte di Sky Italian Holdings S.p.A. dell’intero capitale sociale della società R2 S.r.l., in virtù del contratto di cessione di partecipazione totalitaria sottoscritto in data 30 novembre 2018 dinanzi al notaio dott. Giuseppe Giordano in Milano (Rep. 9.311, Racc. n. 5.239) tra i legali rappresentanti della società cedente Mediaset Premium S.p.A. e la società acquirente Sky Italian Holdings S.p.A.;

5. con riferimento al rispetto dei limiti sul numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi su frequenze terrestri in ambito nazionale cumulabili da uno stesso fornitore di contenuti, di cui all’articolo 43, commi 7 e 8, del *Testo unico*, si rileva che la società Sky Italian Holdings S.p.A, tramite le società Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l. e Sky Italia S.r.l., detiene tre autorizzazioni alla fornitura di servizi di media audiovisivi in chiaro in ambito nazionale, mentre la società R2 S.r.l. non risulta detenere autorizzazioni per la diffusione di programmi sulle reti digitali terrestri; l’operazione in

esame, pertanto, non è idonea a determinare da parte del gruppo acquirente il superamento dei limiti previsti dalla normativa;

6. in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del Testo unico, si rileva che, per quanto concerne l'anno 2017, il gruppo ComCast Corporation/Sky ha conseguito ricavi pari all'*OMISSIS* del SIC – il cui valore per il 2017 è stato quantificato dall'Autorità con delibera n. 9/19/CONS del 10 gennaio 2019 (17.478 milioni di euro) – mentre la società R2 non ha conseguito ricavi nell'ambito del SIC, pertanto, l'operazione in esame non risulta idonea a consentire il conseguimento da parte di Sky Italian Holdings S.p.A., anche attraverso società controllate o collegate, di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. con riferimento alla verifica di cui all'articolo 43, comma 11, del Testo Unico, si evidenzia che i partecipanti all'operazione, anche tramite società controllate o collegate, nel complesso non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superiori al 40% per cento dei ricavi complessivi di tale settore, così come definito ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259;

8. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 12, del Testo Unico, l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

CONSIDERATO che gli eventuali effetti dell'operazione nei mercati dei servizi dei media audiovisivi saranno valutati nell'ambito del procedimento avviato con delibera n. 286/15/CONS e che, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del Testo Unico, i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano ad osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 7 febbraio 2019

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano